

١		F	P	FΤ		N	I 1	\cap	452)
ı	レ	ட்	\mathbf{N}	∟ I	\cup	י וי	1. 1	W	4 02	

Del 10/07/2024

Identificativo Atto n. 774

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI

DIRECTOR GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI
Oggetto
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2024-2025, AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I.
'atto si compone di pagine di cui

L'atto si compone di_____pagine di cui_____pagine di allegati parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche:

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTO l'art. 25 bis della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n.7884/2008";

VISTA la D.G.R. 26 novembre 2008 n. 8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA la D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1873 del 23 maggio 2014 "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 4429 del 30 novembre 2015 - Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi";

VISTA la D.G.R. n. 5928 del 30 novembre 2016 "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. 16 novembre 2021 n. 5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR 29 marzo 2021 n. 4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano";

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Pavia (n. 8132 del 13 luglio 2006);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Mantova (n. 12027 del 25 novembre 2010);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Varese (n. 8788 del 5 ottobre 2012);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo (n. 4400 del 27 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Monza e Brianza (n. 4562 del 30 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Milano (n. 5083 del 12 giugno 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Como (n. 7539 del 6 agosto 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Cremona (n. 1406 del 9 febbraio 2006 e n. 217 del 17 gennaio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lodi (n. 3908 del 10 maggio 2013 e n. 4002 del 14 maggio 2014);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza delle Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia (n. 14829 del 30 novembre 2020); VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Calendario venatorio regionale 2023-2024 (n. 10571 del 12/07/2023);

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale 2024-2025, inviata da Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste e ricevuta da Regione Lombardia – D.G. Territorio e Sistemi verdi in data 21 maggio 2024 (Prot. n. Z1.2024.0016590);

DATO ATTO che l'istanza di Valutazione di Incidenza e la relativa documentazione sono state pubblicate sul Sistema Informativo per la Valutazione di Incidenza (SIVIC), ai termini dell'art. 25bis c.8bis della I.r.86/83, in data 22 maggio 2024 e 4 giugno 2024 relativamente al documento "Quadro sintesi specie stagione venatoria 2024-2025";

PRESO ATTO che:

- la I.r. n. 17 del 2 agosto 2004 "Calendario venatorio regionale" definisce i contenuti ai sensi dei quali vengono approvati i provvedimenti specifici e validi annualmente, nonché i provvedimenti relativi alla eventuale riduzione del prelievo di determinate specie in relazione al loro stato di conservazione e le eventuali giornate integrative per l'esercizio della caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre;
- la l.r. n. 17 del 2 agosto 2004 definisce l'intervallo temporale, mensile, giornaliero e orario, entro cui è possibile praticare attività venatoria. In particolare:
 - l'art. 1, comma 1 stabilisce che "La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo"; il comma 2 precisa che "Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il aiovedì, il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio è praticabile a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto"; ai successivi commi da 3 a 7 dell'art. 1, viene rimandata alle singole provincie o mantenuta in capo a regione la possibilità di adottare provvedimenti per la modifica delle giornate e periodo di caccia relativamente all'anticipazione (subordinata all'ottenimento del dell'ISPRA) parere posticipazione/riduzione per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale;
 - o l'art. 2 definisce il carniere giornaliero ponendo limiti specie-specifici a garanzia della tutela dello status delle popolazioni della fauna cacciabile. In particolare, al comma 1 viene indicato che "Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria [...]"; il comma 4 specifica che "L'allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle province ed è consentito nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.";

- l'art. 3 identifica le specie cacciabili e i corrispondenti periodi di caccia.
 In particolare:
 - dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora selvatica; il comma 1 bis dell'Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. n) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13) prevede che dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia sia consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica;
 - 2. dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe;
 - dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre;
 - 4. dal 1º ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati;
 - dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio;
 - 6. il comma va inteso alla luce del comma 11 dell'Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. 0) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13) che prevede che la caccia di selezione agli ungulati si svolga nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:
 - a) camoscio, cervo e muflone: dal 1º agosto al 31 dicembre;
 - b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
 - c) cinghiale: tutto l'anno.
 - 7. [...]:
 - 8. le province, nel periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 31 gennaio, possono, sentiti i comitati di gestione, vietare la caccia al fagiano,

fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turisticovenatorie;

PRESO ATTO che in Lombardia le specie cacciabili sono:

- 1. Allodola:
- 2. Alzavola;
- 3. Beccaccia;
- 4. Beccaccino:
- 5. Camoscio (specie in allegato V alla Direttiva 92/43/CEE);
- 6. Canapiglia;
- 7. Capriolo;
- 8. Cervo;
- 9. Cesena:
- 10. Cinghiale;
- 11. Codone;
- 12. Colombaccio:
- 13. Combattente (specie in Allegato alla Direttiva 2009/147/CE);
- 14. Coniglio selvatico;
- 15. Cornacchia grigia;
- 16. Cornacchia nera;
- 17. Coturnice delle Alpi (specie in Allegato alla Direttiva 2009/147/CE);
- 18. Fagiano;
- 19. Fischione;
- 20. Folaga;
- 21. Frullino;
- 22. Gallinella d'acqua;
- 23. Gallo (specie forcello Allegato Direttiva alla 2009/147/CE);
- 24. Gazza;
- 25. Germano reale;
- 26. Ghiandaia:
- 27. Lepre bianca (specie allegato V alla Direttiva 92/43/CEE);
- 28. Lepre comune;
- 29. Marzaiola;
- 30. Merlo:
- 31. Mestolone;
- 32. Minilepre:
- 33. Moretta;
- 34. Moriglione;
- 35. Muflone;

- 36. Pavoncella:
- 37. Pernice bianca (specie in Allegato Direttiva alla 2009/147/CE);
- 38. Pernice rossa;
- 39. Porciglione;
- 40. Quaglia;
- 41. Starna (la sottospecie Perdix perdix italica è in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);
- 42. Tordo bottaccio;
- 43. Tordo sassello;
- 44. Tortora selvatica:
- 45. Volpe;



PRESO ATTO che, ai fini della Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale, vengono sottoposti a valutazione i documenti tecnici atti alla predisposizione delle integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla I.r. n. 17 del 2 agosto 2004; la documentazione messa a disposizione dal Proponente e pubblicata su SIVIC comprende:

- Disposizioni comuni all'intero territorio regionale, a eccezione della Provincia di Sondrio;
- Documento tecnico relativo alle giornate integrative settimanali da appostamento fisso;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio di Sondrio – Ungulati e galliformi;
- Quadro sintesi specie stagione venatoria 2024-2025;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/20245 per il territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca incluso nei confini amministrativi della Provincia di Bergamo;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Brescia;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Como;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Cremona;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Lecco;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025 per il territorio di competenza dell'U.O. Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana Milano, Politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale incluso nei confini amministrativi della Città Metropolitana di Milano - Territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Monza Brianza;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025 per il territorio di competenza dell'U.O. Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana Milano, Politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale incluso nei confini amministrativi della Città Metropolitana di Milano - Territorio incluso nei confini amministrativi della Città Metropolitana di Milano;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Mantova;
- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025 per il territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia-Lodi, incluso nei confini amministrativi delle Province di Pavia e di Lodi;



- Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025 per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Varese;
- Studio di incidenza e relativi allegati;
- Parere ISPRA e suoi allegati;
- Parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;

PRESO ATTO che le Disposizioni comuni per il territorio regionale (ad esclusione della Provincia di Sondrio) prevedono:

- che per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, sia applicato quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia";
- che nel mese di gennaio 2025, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS sia consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati;
- per gli ATC:
 - o indicazione delle specie stanziali cacciabili, i relativi periodi di caccia, nonché il carniere massimo giornaliero pro-capite;
 - nel periodo dal 15.09.2024 al 30.09.2024 la caccia in forma vagante è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane;
 - o l'uso del cane da seguita è consentito sino al 8.12.2024, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla volpe e la caccia collettiva al cinghiale;
 - divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1.500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

periCAC:

- o indicazione delle specie stanziali cacciabili, i relativi periodi di caccia (diversi per la zona A di maggior tutela e B di minor tutela), nonché il carniere massimo giornaliero pro-capite;
- nelle aree di presenza potenziale e reale della coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, attività cinofile sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto;
- nelle aree di presenza potenziale e reale della coturnice in data antecedente al 1° ottobre è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati;



- o con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, sono consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a cesena e tordo sassello;
- valichi montani l'attività venatoria è vietata entro una distanza di 1.000 metri dai valichi montani, sottoposti a tutela provvisoria, elencati nel documento "Disposizioni comuni all'intero territorio regionale, a eccezione della Provincia di Sondrio"; l'elenco dei valichi potrà subire variazioni in seguito alla decisione del TAR, successivamente alla seduta fissata per il 23 ottobre 2024;
- utilizzo di munizionamento in piombo nelle zone umide sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge 11 febbraio 1992, n. 157
 - o 1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300;
 - 1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti: a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS); c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;
 - 1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.";

PRESO ATTO che sono previste giornate integrative settimanali di caccia, alla sola avifauna migratoria, da appostamento fisso, nei mesi di ottobre e novembre secondo le seguenti modalità:

 per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Monza e Città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Val Padana (Cremona e Mantova) due giornate integrative settimanali di caccia per le specie alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, fischione, folaga, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, merlo, mestolone, tordo bottaccio e tordo sassello;



- per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di Bergamo e di Brescia:
 - una giornata settimanale integrativa di caccia per le specie cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello;
 - due giornate settimanali integrative di caccia per le specie alzavola, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, fischione, folaga, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola e mestolone;

PRESO ATTO che per gli Ungulati e Galliformi le Disposizioni comuni prevedono:

- Ungulati poligastrici (e cinghiale limitatamente al periodo per la caccia di selezione) - la caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP;
- per quanto concerne il cinghiale viene specificato che la gestione faunisticovenatoria del cinghiale, ivi incluso il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), si svolge ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2018 "Disciplina per la aestione del cinahiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunisticovenatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e sulla base dell'azzonamento del territorio regionale in aree idonee e non idonee alla specie, disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 273/2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie - Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinahiale e recupero deali unaulati feriti". I piani di prelievo vengono approvati coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie. Dal luglio del 2022, la gestione faunistico-venatoria della specie sul territorio regionale risponde anche alle disposizioni contenute nel PRIU "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25", adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 6587 del 30.06.2022 e successive integrazioni, previ pareri favorevoli di ISPRA e CEREP, nonché delle ordinanze a contrasto della diffusione della PSA emanate dal Commissario straordinario e dal Presidente della Giunta regionale.
- Galliformi alpini gli uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca attuano la gestione venatoria della tipica avifauna alpina, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia, prevedendo il



prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre. Le linee guida si basano su censimenti e piani di prelievo approvate con DGR n. 4169 del 30 dicembre 2020 (e successive modifiche). Nelle aree di presenza potenziale e reale della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, le attività cinofile sono sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto e, in data antecedente al 1° ottobre, è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati;

PRESO ATTO che nelle Disposizioni integrative è previsto che:

- nel mese di gennaio la caccia in forma vagante possa venire svolta attenendosi alle limitazioni indicate per ciascun ATC interessato;
- l'allenamento e addestramento cani nei 30 giorni antecedenti l'apertura generale dell'attività venatoria possa avvenire, tra il 16/8 e il 29/9, con le modalità e limitazioni indicate per ciascun ATC e CAC interessato, anche in ragione della suddivisione in zona A di maggior tutela e B di minor tutela;

PRESO ATTO che per i diversi territori sono previste Disposizioni integrative relative ai siti della Rete Natura 2000, così come di seguito riportate:

• Bergamo

- nei Siti Natura 2000, localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita dal 10.09.2024 al 27.09.2024;
- nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati;

Como

 al di fuori del SIC Fontana del Guercio, è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite tabelle;

Mantova

- nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo dal 15.09.2024 al 31.12.2024, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta;
- nelle ZPS l'attività di allenamento ed addestramento cani è consentita dal 01.09.2024 al 12.09.2024 per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e venerdì;

Varese

- nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0;

PRESO ATTO che il Calendario riduttivo prevede:



- Allodola prelievo dal 15 settembre al 31 dicembre carniere di 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
- Moretta prelievo sospeso;
- Moriglione prelievo dal 15 settembre al 31 gennaio (III decade gennaio solo da appostamento); carniere massimo giornaliero di 2 capi e carniere stagionale di 10 capi; carniere massimo regionale di 260 capi; monitoraggio prelievi tramite casella mail dedicata;
- Codone prelievo dal 15 settembre al 31 gennaio (III decade gennaio solo da appostamento); carniere giornaliero pari a 5 capi e stagionale di 25 capi;
- Alzavola, canapiglia, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, folaga, gallinella d'acqua, porciglione – prelievo dal 15 settembre al 31 gennaio (nella III decade di gennaio solo da appostamento);
- Beccaccia prelievo dal 15 settembre al 20 gennaio; carniere giornaliero di 2 capi e stagionale di 20;
- Combattente sospensione del prelievo;
- Pavoncella sospensione del prelievo;
- Tortora selvatica prelievo dal 15 settembre al 31 dicembre (salvo anticipo chiusura se preapertura al 1° settembre); carniere massimo giornaliero di 5 capi e carniere stagionale di 15 capi; carniere massimo regionale 473 capi; monitoraggio prelievi tramite casella mail dedicata;
- Quaglia prelievo dal 15 settembre al 31 ottobre carniere di 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
- Cesena prelievo dal 15 settembre al 20 gennaio
- Merlo prelievo dal 15 settembre al 31 dicembre;
- Tordo bottaccio prelievo dal 15 settembre al 31 dicembre;
- Tordo sassello prelievo dal 15 settembre al 20 gennaio; carniere giornaliero di 30 capi, carniere stagionale di 90 capi;

CONSIDERATO che lo Studio di Incidenza predisposto ai fini della Valutazione di Incidenza del Calendario venatorio 2023-2024, di cui al Decreto n. 10571 del 12/07/2023, aveva fornito elementi conoscitivi di maggior dettaglio, in particolare in relazione ai siti della Rete Natura 2000 interessati dall'attività venatoria, alle pressioni e minacce che interessano i siti, nonché circa lo stato di conservazione delle singole specie e la loro fenologia, rispetto allo Studio di Incidenza in esame;

CONSIDERATO che lo stato di conservazione delle specie, nonché le pressioni e le minacce a cui sono sottoposte le medesime sono attualmente in fase di valutazione da parte di ciascun Stato membro nell'ambito delle attività di monitoraggio sessennale previste dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

RITENUTO pertanto, laddove nello Studio di Incidenza non siano presenti nuove informazioni relativamente agli elementi indicati ovvero siano state fornite indicazioni di cautela nei pareri degli Enti gestori dei siti, di tenere in considerazione



nella valutazione, per quanto rilevanti, anche i contenuti riportati nello Studio di Incidenza del Calendario venatorio 2023-2024;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza elenca le Misure di Conservazione di Siti della rete Natura 2000 che hanno attinenza con le attività faunistiche venatorie;

CONSIDERATO che le Misure di conservazione citate dallo Studio di Incidenza si riferiscono esclusivamente ad una parte delle Misure approvate nel 2015 (DGR n. 4429);

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene che il Calendario venatorio "non possa determinare nel suo complesso alcuna perturbazione permanente agli habitat, alle specie di flora o di fauna di interesse comunitario e all'integrità dei Siti Natura 2000" come elencati nella tabella di pag.56, "poiché tali siti che coincidono completamente o in modo significativo con Aree Protette e/o istituti di protezione in cui la caccia è vietata e dove il Calendario venatorio non viene quindi applicato", senza ulteriori valutazioni di merito. Le analisi e le valutazioni dello Studio di Incidenza vengono pertanto riferite esclusivamente ai siti nei quali è consentita l'attività venatoria, in tutta o in parte della loro superficie;

CONSIDERATO che l'art. 6 dalla Direttiva 92/43/CEE, nonché la Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (C(2021) 6913 final) e le Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, recepite in Lombardia con DGR 5523/2021, stabiliscono che, nella Valutazione di Incidenza, vengano effettuate opportune valutazioni sugli effetti diretti e indiretti anche laddove piani/programmi/progetti/attività siano esterni ai siti della Rete Natura 2000, in particolare considerando gli impatti nelle aree di confine dei siti e laddove i siti siano di limitate dimensioni;

DATO ATTO, inoltre, che lo Studio di Incidenza ha escluso dalle analisi più di venti siti della Rete Natura 2000 nei quali l'attività venatoria è di fatto consentita, in tutta o buona parte del loro territorio (es. IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella, IT2010022 Alnete del Lago di Varese, IT2020009 Valle del Dosso);

CONSIDERATO che l'esclusione di tali siti dalle analisi appare particolarmente rilevante, in quanto in tali siti potrebbe risultare necessario applicare misure di mitigazione;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene che quanto disciplinato dal Calendario Venatorio non possa esercitare degli impatti sugli habitat e sulle specie floristiche inseriti negli allegati della Direttiva 92/43/CEE, in quanto il calpestio dovuto all'attività venatoria è trascurabile, sia per l'estensione e per la tipologia di habitat interessati sia per densità di persone interessate, e l'accesso con i mezzi motorizzati



è regolamentato da apposita normativa e dalle indicazioni contenute nel Calendario e Allegati integrativi;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene che, per quanto concerne le specie faunistiche incluse negli allegati delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, le azioni disciplinate dal Calendario Venatorio possano avere effetti sulle specie ornitiche nidificanti al suolo (Anthus campestris, Anthus pratensis, Anthus spinoletta, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Emberiza hortulana, Lullula arborea, Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix tetrix, Tetrao urogallus, Alectoris graeca e Crex crex). In particolare, ritiene che gli impatti possano essere determinati dal disturbo provocato dall'attività di addestramento e allevamento cani (per le specie non cacciabili e per i tre Galliformi alpini) e nel prelievo venatorio (per i tre Galliformi alpini).

Lo Studio di Incidenza indica altresì la problematica legata all'utilizzo di munizioni al piombo rimandando tuttavia all'applicazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, così come indicato nel disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter e 1 quater della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene nullo l'impatto del prelievo venatorio sui Galliformi alpini in quanto l'attività venatoria su queste specie è svolta secondo le "Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" approvate con DGR n. 7531/2022;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza per quanto riguarda il disturbo legato allo svolgimento di attività di allenamento e addestramento cani evidenzia che il Calendario Venatorio e gli Allegati integrativi provinciali individuano un periodo di svolgimento che generalmente inizia nella seconda metà di agosto per concludersi a settembre e che sono stati individuati per i comprensori alpini periodi diversi per garantire una maggiore compatibilità con la conservazione delle specie. Lo Studio ritiene pertanto compatibili le indicazioni contenute nel Calendario Venatorio con i periodi di nidificazione delle specie critiche, fermo restando obblighi e divieti previsti per le ZPS dalle norme vigenti. Tuttavia, applicando il principio di precauzione, ritiene che sia opportuno adottare un ulteriore periodo "cuscinetto" per le ZSC in cui le specie target di uccelli risultano elencate nei Formulari standard.

Lo Studio ritiene pertanto che per mitigare il possibile disturbo provocato dall'attività di addestramento e allevamento cani sulle specie di avifauna che nidificano a terra sia necessario prevedere il divieto di svolgimento di attività di addestramento cani ed esecuzione di gare cinofile per cani di qualunque età prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria nelle ZSC di seguito indicate e fatto salvo quanto già previsto dalle disposizioni integrative per il territorio di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Varese:

- IT2010008 Lago di Comabbio;
- IT2010015 Palude Bruschera;



- IT2010017 Palude Bozza Monvallina;
- IT2010019 Monti della Valcuvia;
- IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
- IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070014 Lago delle Pile;
- IT2070015 Monte Cas-Cima di Corlor;
- IT2070016 Cima Comer;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070023 Belvedere Tri Plane;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone:
- IT2090009 Morta di Bertonico;
- IT2090011 Bosco Valentino;
- IT20A0001 Morta di Pizziahettone;
- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;

CONSIDERATO, come sopra riportato, che lo Studio di Incidenza ha escluso dalle analisi Siti della Rete Natura 2000 nei quali l'attività venatoria è di fatto consentita, in tutta o buona parte del loro territorio;

RITENUTO che, al fine di tutelare eventuali covate di sostituzione o ritardi nei tempi di involo in caso di stagioni particolarmente piovose o fredde, e al fine di annullare qualunque tipo di interferenza con tutti i potenziali disturbi rispetto al periodo riproduttivo delle specie che nidificano a terra di interesse comunitario (Anthus campestris, Anthus pratensis, Anthus spinoletta, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Emberiza hortulana, Lullula arborea, Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix tetrix, Tetrao urogallus, Alectoris graeca e Crex crex), il divieto di svolgimento di attività di addestramento e gare cinofile per cani di qualunque età prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria - già vigente in tutte le ZPS lombarde - debba essere esteso anche alle ZSC in cui tali specie sono segnalate presenti e che lo Studio di Incidenza non ha preso in considerazione. Complessivamente le ZSC sono pertanto le seguenti:

- o IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- o IT2010005 Monte Martica;



- IT2010008 Lago di Comabbio;
- o IT2010015 Palude Bruschera;
- o IT2010017 Palude Bozza Monvallina;
- IT2010019 Monti della Valcuvia;
- o IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- o IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- o IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- IT2060002 Valle di Piazzatorre Isola di Fondra;
- IT2060003 Alta Val Brembana Laghi Gemelli;
- IT2060004 Alta Val di Scalve;
- IT2060005 Val Sedornia Val Zurio Pizzo della Presolana;
- o IT2060007 Valle Asinina;
- o IT2060008 Valle Parina:
- o IT2060009 Val Nossana Cima di Grem;
- o IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2070005 Pizzo Badile Alta Val Zumella;
- o IT2070006 Pascoli di Crocedomini Alta Val Caffaro;
- o IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- o IT2070017 Valli di San Antonio;
- o IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- o IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- o IT2090003 Bosco del Mortone;
- o IT2090009 Morta di Bertonico;
- IT2090011 Bosco Valentino;
- IT20A0001 Morta di Pizziahettone;
- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- IT20A0018 Cave Danesi;
- o IT20A0020 Gabbioneta;



CONSIDERATO che lo Studio di Incidenza non effettua specifiche analisi e valutazioni in merito alle scelte del Calendario Venatorio relative alle date di apertura e chiusura del prelievo, alle modalità dello stesso e ai carnieri previsti per ciascuna specie, anche laddove lo stato di conservazione delle specie sia considerato sfavorevole o il parere di ISPRA indichi la necessità di mettere in atto azioni correttive che minimizzino il potenziale impatto. Lo Studio di Incidenza non prende in considerazione le pressioni e minacce relative all'attività venatoria individuate nei Formulari standard, né quelle individuate per le singole specie nell'ambito delle attività di reporting (ex art. 17 Direttiva 92/43/CEE e art. 12 Direttiva 2009/147/CE). Lo Studio, senza specifiche argomentazioni, valuta assente l'impatto relativo ai "Carnieri e specie cacciabili", cioè il numero di individui cacciabili e le specie oggetto di attività venatoria, e all' "Apertura e chiusura stagione venatoria", cioè l'indicazione del periodo di apertura della stagione venatoria in funzione delle specie venabili e del territorio specifico di riferimento;

RITENUTO, anche in relazione alle valutazioni relative al Calendario venatorio 2023-2024, che in tutte le ZPS e nelle ZSC sensibili alla pressione venatoria (laddove nei relativi Formulari standard siano indicate le pressioni F03.01 – Caccia e M02.03 - declino o estinzione di specie o laddove gli Enti gestori ravvisino delle criticità nel parere reso) in cui sono presenti popolazioni di avifauna acquatica cacciabile (Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Moriglione e Canapiglia), al fine di ridurre il più possibile il disturbo e garantire il mantenimento di un buono stato di conservazione dei taxa appartenenti a questo raggruppamento e di minimizzare il rischio di perturbazione sulle specie non oggetto di attività venatoria, la caccia in forma vagante nel mese di gennaio (fino al 20/01/2025) sia consentita limitatamente ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi. Le ZSC interessate sono:

- o IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- o IT2060002 Valle di Piazzatorre Isola di Fondra;
- o IT2060003 Alta Val Brembana Laghi Gemelli;
- o IT2060005 Val Sedornia Val Zurio Pizzo della Presolana;
- o IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060008 Valle Parina;
- o IT2060009 Val Nossana Cima di Grem;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- o IT2070005 Pizzo Badile Alta Val Zumella;
- o IT2070006 Pascoli di Crocedomini Alta Val Caffaro;
- IT2070011 Torbiera La Goia:
- o IT2070012 Torbiere di Val Braone:
- IT2070017 Valli di San Antonio;



- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- o IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- o IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080015 San Massimo;
- o IT2080016 Boschi del Vignolo;
- o IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- o IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT2090009 Morta di Bertonico;
- IT2090011 Bosco Valentino:
- IT20A0001 Morta di Pizziahettone;
- o IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- o IT20A0007 Bosco della Marisca:
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- o IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- o IT20A0018 Cave Danesi:
- IT20A0020 Gabbioneta;
- IT20B0006 Isola Boscone;
- o IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

PRESO ATTO che il parere ISPRA relativo al calendario 2024-2025 evidenzia i seguenti aspetti:

- specie cacciabili l'Istituto ritiene che minilepre e starna non debbano essere cacciati, la prima perché taxon alloctono il cui contenimento dovrebbe essere perseguito esclusivamente mediante piano di controllo, la seconda perché sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti;
- apertura della caccia l'Istituto raccomanda un'apertura generale della caccia programmata al 2 ottobre 2024 (ad eccezione dei corvidi, del colombaccio, della tortora selvatica e degli ungulati);
- caccia in forma vagante soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per tutte le specie nei mesi di settembre e di gennaio;
- forme di caccia l'Istituto ritiene che dal 22 gennaio 2025 l'attività venatoria a corvidi e colombaccio dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci da preda, ISPRA ritiene necessario che gli appostamenti siano situati ad una



distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi;

- Fagiano l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 2 ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2024; l'eventuale prolungamento della caccia oltre tale termine andrebbe subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi;
- Volpe la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 2 ottobre, in coincidenza con l'apertura generale della stagione venatoria;
- attività cinofile l'Istituto indica di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento dei cani, prevedendo una limitazione negli orari consentiti. Le indicazioni sono valide per tutti i cani, indipendentemente dalla loro età;
- Allodola non avendo ricevuto informazioni aggiornate circa gli interventi di miglioramento ambientale per dare attuazione al Piano di gestione nazionale dell'allodola, ISPRA ritiene che i carnieri giornaliero e stagionale vadano ridotti rispettivamente a 5 e 25 capi;
- caccia a fauna acquatica ISPRA ritiene che per Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Pavoncella, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia i periodi di prelievo indicati non siano idonei a garantire una corretta gestione venatoria. L'inizio del prelievo non dovrebbe essere consentito prima del 2 ottobre 2024, mentre il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. Nel caso degli uccelli acquatici, l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nell'alzavola (gennaio II), per cui la caccia andrebbe chiusa al 9 gennaio 2025. Tuttavia, in ragione dello stato di conservazione favorevole di questo anatide, l'Istituto ritiene accettabile posticipare il termine della stagione venatoria per gli uccelli acquatici al 20 gennaio 2025;
- Beccaccia ISPRA richiama la necessità che il prelievo venatorio possa essere effettuato esclusivamente in caccia vagante e non da appostamento; suggerisce l'apertura della caccia al 2 ottobre e la chiusura al 30 dicembre; l'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 9 gennaio 2025 va subordinato alla pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. ISPRA evidenzia di non aver ricevuto i dati di monitoraggio. L'Istituto sottolinea che un ulteriore prolungamento del prelievo oltre la prima decade di gennaio risulterebbe in contrasto con la direttiva 2009/147/CE. L'Istituto chiede di prevedere un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 2 e 20 capi;



- Cesena, Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello ISPRA ritiene che l'apertura della caccia dovrebbe avvenire al 2 ottobre e che un'eventuale anticipazione al 15 settembre dovrebbe comunque essere permessa solo nella forma da appostamento. L'Istituto ritiene che la data di chiusura della stagione venatoria di Cesena e Tordo sassello debba essere fissata al 9 gennaio e non al 31 gennaio e che si debba fissare limiti al carniere stagionale;
- Colombaccio ISPRA indica che nei mesi di settembre e gennaio la caccia dovrebbe essere consentita solo nella forma dell'appostamento;
- Combattente ISPRA non ravvisa le condizioni per autorizzare il prelievo della specie;
- Coniglio selvatico e Lepre l'Istituto ritiene opportuno prevedere l'apertura della caccia al 2 ottobre 2024;
- Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia ISPRA chiede di prevedere la caccia in settembre e gennaio solo da appostamento fisso;
- Moretta ISPRA evidenzia come il prelievo debba essere subordinato al rispetto di determinate indicazioni tecniche e che si debba specificare che nelle ZPS la caccia a questa specie non può essere effettuata;
- Moriglione l'Istituto indica la necessità che vengano seguite tutte le indicazioni del Piano di gestione nazionale; il calendario venatorio dovrà specificare quale sistema di monitoraggio del prelievo si intende applicare per consentire l'interruzione della caccia al raggiungimento del tetto, di 260 individui, predeterminato; ritiene inoltre che debba essere previsto il periodo di caccia 2 ottobre 2024 – 20 gennaio 2025;
- Pavoncella si richiama alla richiesta del MASE di sospensione del prelievo;
- Pernice rossa ISPRA ritiene che il prelievo venatorio debba iniziare il 2 ottobre e non protrarsi oltre il 30 novembre 2024; l'Istituto ricorda che il prelievo dovrebbe essere subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati e limitato ai territori meridionali della provincia di Pavia, come indicato nella bozza del piano di gestione della specie;
- Quaglia ISPRA ritiene necessario prevedere l'apertura del prelievo al 2 ottobre e la chiusura al 31 ottobre 2024; evidenzia inoltre che il prelievo dovrebbe essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo;
- Tortora selvatica l'Istituto ritiene adeguato un prelievo massimo complessivo di 473 capi, considerando per ogni cacciatore un carniere massimo giornaliero di 5 capi e per stagione di 15 capi. Chiede inoltre che nel calendario venatorio sia specificato il sistema di monitoraggio del prelievo che si intenda applicare per consentire l'interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato. Infine, indica che il prelievo dovrebbe avvenire solo da appostamento nel mese di settembre e non dovrebbe essere consentito successivamente al 31 ottobre 2024;



- Ungulati l'Istituto ritiene necessari periodi differenziati per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse in accordo a quanto indicato nelle Linee guida per la gestione degli Ungulati: Cervidi e Bovidi;
- Muflone ISPRA evidenzia che la gestione della specie dovrebbe essere finalizzata all'eradicazione dei nuclei di piccole dimensioni e al forte contenimento delle colonie con un numero di effettivi superiore ai 200-250 capi, in modo tale da impedirne l'ulteriore crescita numerica e l'espansione dell'areale;
- Cinghiale ISPRA raccomanda di limitare il periodo di prelievo per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) ai limiti previsti dall'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992; in aree di presenza della PSA o dove vi è il rischio che il virus sia arrivato ma non sia stato ancora rilevato, raccomanda altresì di limitare tutte le forme di caccia collettiva che utilizzano ausiliari (caccia in braccata alla volpe e alla lepre), poiché il disturbo sulla specie cinghiale può causare un incremento, anche rilevante, della mobilità di questi animali;
- Fagiano di monte e Coturnice ISPRA richiama la necessità che il prelievo venatorio nei confronti di queste specie venga subordinato all'attuazione delle misure contenute nei rispettivi Piani di gestione approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, adottando le misure previste in tali piani; in particolare evidenzia che il prelievo delle specie deve essere pianificato a livello di distretto di gestione;
- giornate aggiuntive per la caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice ISPRA ritiene che le due giornate aggiuntive per la caccia all'avifauna migratrice da appostamento possano essere autorizzate per le strutture AFCP Monza e città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Val Padana (Cremona e Mantova). Nel caso delle strutture AFCP di Bergamo e Brescia, l'entità dei prelievi di turdidi risulta particolarmente elevata e tale da sconsigliare l'incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo di queste specie; tale opportunità può invece essere concessa nel caso degli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici (anatidi e rallidi) e per la caccia al colombaccio;
- valichi montani l'Istituto evidenzia la necessità di elencare i valichi attualmente identificati con la specificazione che tali elenchi potranno subire modifiche;
- limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo anche tenuto conto della procedura d'infrazione comunitaria INFR(2023)2187, ISPRA ritiene opportuno che nel testo del calendario venatorio e/o nelle disposizioni integrative valide per i diversi ambiti provinciali venga richiamato il divieto di utilizzo e trasporto di munizioni contenenti piombo nelle zone umide, introdotto dal regolamento UE 2021/57 della Commissione; l'Istituto evidenzia



come nel corso dell'ultimo decennio, l'impatto delle munizioni al piombo sui grandi rapaci sia stato confermato anche in Lombardia; alla luce del fatto che munizioni alternative per il prelievo degli ungulati sono disponibili da anni e che sono paragonabili, se non migliori, rispetto alle munizioni al piombo, ISPRA ritiene che vadano adottate in Lombardia misure volte a limitare l'impiego dei proiettili in piombo, prevedendo "l'introduzione immediata del bando all'uso del piombo per la caccia agli ungulati all'interno delle aree della Rete Natura 2000, da estendere, a partire dalla stagione 2025/2026, a tutto il territorio regionale";

DATO ATTO che lo Studio di Incidenza non contiene elementi di riscontro a quanto osservato da ISPRA;

CONSIDERATO che, relativamente a quanto indicato da ISPRA per quanto concerne tordo sassello e quaglia, si può osservare che:

- il tordo sassello presenta andamenti della popolazione nidificante europea in diminuzione (reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE e Pan European Bird Monitoring Programme) sia nel breve sia nel lungo periodo; secondo il report Direttiva "Uccelli" lo status è considerato in declino, in Italia l'andamento delle popolazioni svernanti risulta sconosciuto sia nel breve che nel lungo periodo e la caccia (G07) risulta indicata quale pressione e minaccia di entità elevata; in via precauzionale si ritiene che nelle ZPS il prelievo debba essere limitato al periodo individuato da ISPRA (fino al 9 gennaio 2025);
- la quaglia presenta, secondo il reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, andamenti delle popolazioni e della distribuzione stabili o in aumento; tuttavia secondo la lista rossa nazionale, aggiornata dall'IUCN nel 2021, la specie è classificata come DD (data deficency) in ragione del grave inquinamento genetico dovuto alle immissioni che rende difficilmente valutabile lo status della popolazione autoctona; in Lombardia la popolazione nidificante, è contrariamente a quanto accade nel suo complesso in Italia, in forte declino, per tale motivo si ritiene che l'inizio del prelievo nelle ZPS debba iniziare a partire dal 2 ottobre;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene che, fatte salve le indicazioni valide per le zone umide, "in virtù dell'impatto del saturnismo soprattutto su alcune specie di uccelli anche al di fuori delle zone umide e in attesa di una più definita regolamentazione a livello di Piano Faunistico Regionale, sarà possibile prevedere in continuità con le prescrizioni del precedente Calendario Venatorio il sotterramento delle interiora degli ungulati, laddove non siano utilizzate munizioni atossiche o non sia previsto il conferimento della intera carcassa su tutto il territorio venabile all'interno delle aree Natura2000, così come già previsto dalla Provincia di Bergamo";



RICHIAMATO quanto riportato nel parere di ISPRA in merito alle "Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo";

CONSIDERATO che il piombo, altamente tossico per gli organismi viventi, può risultare presente in quantità rilevanti e/o facilmente accessibile all'ingestione da parte delle specie di fauna selvatica, in particolare, nelle seguenti situazioni:

- in corrispondenza di punti di sparo fissi;
- nelle aree umide;
- nelle carcasse e/o nelle viscere di capi abbattuti abbandonati in natura.

Le specie maggiormente interessate dal fenomeno dell'ingestione di piombo dal fondo dei corpi d'acqua o dal fango delle rive sono le specie acquatiche, in particolare (ma non solo) gli anatidi. Anche gli uccelli granivori terrestri, soprattutto Galliformi e Columbiformi, possono assumere il piombo con modalità analoghe simili all'avifauna acquatica. I rapaci e altre specie necrofaghe possono generalmente ingerire il piombo cibandosi di carcasse o parti di capi abbattuti e poi abbandonati in natura;

CONSIDERATO che soprattutto i rapaci non limitano la propria attività trofica ai siti della Rete Natura 2000. A fronte dell'obbligo di seppellire i visceri degli ungulati (laddove non si utilizzino munizionamenti atossici o si conferiscano i visceri stessi ai punti di controllo), non risulta una diminuzione dei fenomeni di intossicazione da piombo. Le munizioni atossiche per il prelievo degli ungulati sono disponibili e risultano perfettamente sicure e funzionali;

RITENUTO, pertanto, di prevedere il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati in tutte le ZPS e nelle ZSC dove siano presenti specie sensibili (es. rapaci) o su segnalazione degli Enti gestori;

PRESO ATTO del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, sfavorevole al prelievo della pavoncella;

PRESO ATTO che la U.O. Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna ha comunicato, in data 5 luglio 2024, che "in relazione alla proposta di Calendario Venatorio Stagione 24/25, attualmente in istruttoria Vinca, segnalo che, per quanto riguarda la Tortora selvatica, preso atto delle due note trasmesse dal MASE di seguito indicate:

- nota in data 14.05.2024, prot. 0088287 avente a oggetto "Attuazione del Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica" con la quale a seguito di una serie di argomentazioni tecnico-giuridiche, si conclude come segue: "In esito a quanto sopra rappresentato e discusso nel corso della riunione del 8 maggio 2024 del tavolo tecnico sul Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, e in linea con quanto previsto dall'azione 2.2 del richiamato Piano di Gestione, si invitano tutte le Regioni a escludere la Tortora selvatica dai



rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. Tale richiesta è giustificata dal Piano di Gestione Nazionale per la Tortora selvatica, in linea con quanto previsto dalla Direttiva Uccelli";

- nota in data 17.05.2024, prot. 0091057 avente pari oggetto della precedente con la quale, a seguito di ulteriori considerazioni tecnico-giuridiche, il MASE rappresenta che "Tutto quanto ciò premesso, con nota del 14-05-2024 prot. num. 0088287, la scrivente Direzione Generale formulava invito alle Regioni ad escludere la tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024-25. Ad integrazione della detta nota, si specifica che tale invito rappresenta una soluzione al degrado di conservazione della specie. Se le Regioni ritenessero che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto attraverso altre opere di ripristino degli habitat, esse agirebbero, comunque, nell'esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/92 disciplinante l'attività venatoria. Tale specificazione si rende necessaria in quanto la scrivente Direzione Generale non può sostituirsi alle più ampie facoltà di competenza regionale, compresa quella di disporre meccanismi misti che, a mo' di esempio, da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall'altra garantiscano misure atte al ripopolamento";

abbiamo ritenuto, per precauzione, di sospendere il prelievo della specie per la prossima stagione venatoria";

PRESO ATTO che con nota Prot. n. Z1.2024.0016926 del 23 maggio 2024 è stato richiesto il parere agli Enti gestori dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati dal Calendario venatorio 2024-2025;

ACQUISITO il parere di:

- Consorzio Lago Segrino (Prot. n. Z1.2024.0023698 del 02/06/2024);
- Provincia autonoma di Trento (Prot. n. Z1.2024.0023724 del 03/06/2024);
- Parco Regionale del Mincio (Prot. n. Z1.2024.0024185 del 05/06/2024);
- Comune di Serle (Prot. n. Z1.2024.0024194 del 05/06/2024);
- Parco Regionale Groane (Prot. n. Z1.2024.0024891 12/06/2024);
- Parco Regionale Orobie Bergamasche (Prot. n. Z1.2024.0025357 del 17/06/2024);
- Provincia di Brescia (Prot. n. Z1.2024.0025489 del 17/06/2024);
- Parco Regionale Oglio Sud (Prot. n. Z1.2024.0025629 del 18/06/2024);
- Parco Regionale Adda Sud (Prot. n. Z1.2024.0025737 del 19/06/2024);
- Parco Regionale Agricolo Sud Milano (Prot. n. Z1.2024.0025781 del 19/06/2024);
- Parco Lombardo della Valle del Ticino (Prot. n. Z1.2024.0025947 del 20/06/2024);
- Provincia di Sondrio (Prot. n. Z1.2024.0025948 del 20/06/2024);
- WWF Riserva Naturale Valpredina (Prot. n. Z1.2024.0025962 del 20/06/2024);



- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera (Prot. n. Z1.2024.0026152 del 24/06/2024);
- Comune di Caravaggio (Prot. n. Z1.2024.0026219 del 25/06/2024);
- Comune di Corteno Golgi (Prot. n. Z1.2024.0026222 del 25/06/2024);
- Provincia di Lodi (Prot. n. Z1.2024.0026238 del 25/06/2024);
- Parco Regionale Colli di Bergamo (Prot. n. Z1.2024.0026239 del 25/06/2024);
- Parco Regionale Oglio Nord (Prot. n. Z1.2024.0026240 del 25/06/2024);
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (Prot. n. Z1.2024.0026267 del 25/06/2024);
- Aree protette del Po Piemontese (Prot. n. Z1.2024.0026345 del 26/06/2024);
- Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Verona Riserva Naturale Bosco Fontana (Prot. n. Z1.2024.0026427 del 26/06/2024);
- Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (Prot. n. Z1.2024.0026437 del 26/06/2024);
- Provincia di Cremona (Prot. n. Z1.2024.0026505 del 27/06/2024);
- Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Prot. n. Z1.2024.0026604 del 27/06/2024);
- Provincia di Varese (Prot. n. Z1.2024.0026802 dell'01/07/2024);
- WWF Riserva Naturale Bosco di Vanzago (Prot. n. Z1.2024.0026787 dell'01/07/2024);
- Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (Prot. n. Z1.2024.0026873 dell'01/07/2024);
- Parco Regionale Campo dei Fiori (Prot. n. Z1.2024.0026999 del 02/07/2024);

CONSIDERATO che risultano favorevoli i pareri di Consorzio Lago Segrino, Provincia autonoma di Trento, Comune di Serle, Parco Regionale Groane, Parco Regionale Orobie Bergamasche, Parco Regionale Oglio Sud, Parco Regionale Adda Sud, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, Comune di Caravaggio, Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Verona - Riserva Naturale Bosco Fontana, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;

CONSIDERATO che il parere favorevole del Parco Regionale del Mincio risulta subordinato all'applicazione delle misure di mitigazione previste nello Studio di Incidenza:

CONSIDERATO che la Provincia di Brescia, nel suo parere favorevole, chiede di recepire con maggiore coerenza i contenuti indicati dal parere ISPRA inerenti le seguenti tematiche:

- periodi, forme di caccia;
- disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio 2024/25;
- disposizioni integrative al calendario venatorio 2024/25 per il territorio di competenza regionale, con l'esclusione del territorio di Sondrio;



 altri temi di rilevanza conservazionistica e gestionale (Giornate aggiuntive per la caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice – valichi montani – limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo);

CONSIDERATO che il Parco Agricolo Sud Milano esprime parere positivo, sottolineando tuttavia la necessità di eliminare il ricorso all'uso delle munizioni di piombo sui terreni, in quanto questo si trasforma rapidamente causando alti livelli di contaminazione;

CONSIDERATO che il Parco Lombardo della Valle del Ticino condiziona il suo parere positivo alle seguenti prescrizioni:

- vengano recepite le indicazioni riportate nel parere espresso da ISPRA;
- si adottino le misure di mitigazione indicate dalla Studio di Incidenza;
- in ottemperanza a quanto evidenziato da ISPRA, in tutti i siti Natura 2000 sia disposta l'apertura della stagione venatoria al 2 ottobre 2024;
- sia mantenuto il divieto di prelievo di Moretta all'interno delle aree protette. Il Parco ribadisce inoltre la necessità di procedere con tempi certi e rapidi

all'istituzione del divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo, come peraltro evidenziato anche nel parere di ISPRA;

CONSIDERATO che nel suo parere favorevole la Provincia di Sondrio, a seguito delle evidenze sempre più chiare dei gravi danni da avvelenamento da piombo, in particolare nei confronti dei rapaci ai vertici delle catene alimentari, auspica l'introduzione del divieto di uso di munizioni al piombo per la caccia agli ungulati in tutti i siti Natura 2000 della Regione nella stagione venatoria 2024-25 e in tutto il territorio regionale nella successiva, come indicato anche nel parere ISPRA. La Provincia chiede che, nel caso che tale divieto non venga introdotto in tutti i siti, sia introdotto almeno nella porzione di sito Natura 2000 IT2040024 in territorio bresciano e nel sito IT2020009, confinante con il sito IT2040040, al fine di ridurre l'incidenza all'interno dei siti gestiti dalla Provincia di Sondrio confinanti con altre province. Ritiene inoltre che debbano essere accolte tutte le indicazioni contenute nel parere ISPRA e in particolare quelle relative alle attività cinofile, chiedendo che l'addestramento degli ausiliari avvenga nei due siti confinanti IT2040024 e IT2020009 solo nelle aree opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle e che il periodo di addestramento non interferisca con quello riproduttivo della maggior parte delle specie, cacciabili e non, posticipandone l'inizio al primo settembre ed escludendo inoltre che tali attività si protraggano nel tardo pomeriggio;

CONSIDERATO che la Riserva Naturale Valpredina esprime parere favorevole a condizione che nell'area di salvaguardia definita in un buffer di 1.000 m dal confine della ZSC IT2060016 Valpredina e Misma:



- la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento e addestramento, non è consentita, salvo con preavviso all'Ente gestore del Sito, l'uso del cane da traccia per il recupero degli animali feriti e l'uso del cane limiere abilitato per gli abbattimenti selettivi;
- a tutte le forme e specializzazioni di caccia e controllo non è consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo;

CONSIDERATO che il Comune di Corteno Golgi nel suo parere positivo auspica in tempi brevi il superamento dell'utilizzo delle munizioni al piombo, condividendo quanto segnalato da ISPRA nel proprio parere, vista anche la presenza nel sito dell'aquila reale come specie nidificante;

CONSIDERATO che il parere favorevole della Provincia di Lodi risulta subordinato all'applicazione delle misure di mitigazione previste nello Studio di Incidenza;

CONSIDERATO il parere favorevole del Parco Regionale Colli di Bergamo, condizionato alle seguenti prescrizioni:

- applicazione di tutte le misure di mitigazione previste dal parere ISPRA e dallo Studio di Incidenza;
- in riferimento alle ZSC IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo e IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza:
 - divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti piombo per la caccia e tutte le attività di controllo agli ungulati e alla volpe, sull'intero territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, per coerenza ambientale e per le caratteristiche etologiche e ecologiche delle specie cacciate e delle specie potenzialmente oggetto di impatto per saturnismo;
 - divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti piombo all'interno delle ZSC e in un buffer di 1.000 metri dai confini esterni delle stesse, anche per tutte le altre specializzazioni di caccia e le attività di controllo;
 - il Calendario Venatorio Regionale 2024/2025 dovrà essere integrato con la cartografia relativa alla precisa individuazione e perimetrazione delle aree entro cui applicare il divieto di caccia in presenza dei valichi montani sottoposti a tutela provvisoria. Il Parco evidenzia che nel caso del Valico del Canto Basso, attiguo alla ZSC Canto Alto e Valle del Giongo, il passaggio dei migratori si estende su un fronte ampio che interessa l'intera linea di cresta che collega le località Stalle di Braghizza, Canto Basso, Monte Cavallo e Monte Filaressa. Per questo motivo la definizione dell'area buffer di tutela di questo valico dovrà essere determinata, non dal punto centrale del valico Canto Basso, ma bensì dall'intero segmento del crinale descritto, ortogonale alla linea di migrazione, sopra cui si concentra il flusso principale dei migratori di



passaggio. Tale modalità di applicazione del buffer consentirà una corretta protezione dei migratori, anche in funzione delle diverse caratteristiche etologiche e ecologiche delle specie di passo, andando a tutelare l'intero fronte di attraversamento di questo cruciale snodo migratorio. Inoltre al fine di consentire di preservare in maniera efficace i flussi migratori di passo sul Valico del Canto Basso, per il principio dell'ovvia continuità delle rotte e dei flussi migratori, il Parco segnala altresì, a integrazione dell'elenco dei valichi indicati nelle disposizioni del Calendario e per una coerente pianificazione locale delle flyways percorse dai medesimi contingenti migratori transitanti per le ZSC, la necessità di estensione del divieto di caccia ai seguenti ulteriori ambiti interessati da rotte di migrazione su scala sovralocale, già per questo rilevati dal PVFR 2013, e così denominati: Forcellino, la Forca, Ganda e Prati Alti;

- la caccia collettiva al cinghiale non sia praticabile sull'intero territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, e nelle fasce di rispetto di 1000 metri dai confini esterni delle ZSC Canto Alto e Valle del Giongo e ZSC Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, in favore di tecniche a basso impatto e comprovata efficacia come la caccia di selezione, con l'obbiettivo di consolidare il contenimento numerico del cinghiale nel rispetto degli obiettivi di conservazione posti in essere dai siti Natura 2000 IT2060011 e IT2060012 e delle specie e habitat in essi tutelati. In aree contigue, esterne al buffer dei 1.000 metri, le forme di caccia collettiva dovranno sempre comunque essere organizzate e svolte al fine di evitare la dispersione di animali verso i siti Natura 2000, attraverso l'analisi preliminare degli elementi ecologici e geomorfologici sitospecifici e previa comunicazione all'Ente Gestore;

CONSIDERATO che il parere del Parco regionale Oglio Nord risulta favorevole, ferme restando tutte le misure mitigative previste nello Studio di Incidenza e nel parere di ISPRA e il pieno rispetto degli Obblighi e Divieti vigenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le azioni di mitigazione previste dallo Studio di Incidenza;

CONSIDERATO che l'Ente di gestione delle Aree protette del Po Piemontese esprime parere positivo condizionato alle seguenti prescrizioni:

- sia individuato e rispettato un buffer di 300 m dai Siti Natura 2000 di pertinenza;
- all'interno del buffer, in coerenza con quanto previsto dalle Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte:
 - non siano utilizzate munizioni contenenti piombo;



- siano utilizzati al massimo 4 cani per praticare la braccata;
- non sia esercitata l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale;
- non siano effettuati ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- sia vietata l'apertura della stagione venatoria in data antecedente al primo ottobre ad eccezione della selezione agli ungulati e sia vietata l'attività venatoria sui terreni parzialmente o totalmente innevati;
- in aree di presenza certa della PSA o dove vi è il rischio che il virus sia presente sebbene non ancora rilevato, sia vietata la caccia mediante la tecnica della braccata e siano adottati tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa sulla biosicurezza;

CONSIDERATO che il parere positivo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi richiama le seguenti norme:

- non è consentita l'attività di caccia all'interno del ZSC Valle del Freddo;
- non è consentito introdurre cani all'interno del ZSC Valle del Freddo;

CONSIDERATO che la Provincia di Cremona esprime parere favorevole a condizione che:

- vengano recepite le indicazioni riportate nel parere espresso da ISPRA;
- si adottino le misure di mitigazione indicate dalla Studio di Incidenza;

In particolare, in ottemperanza a quanto evidenziato da ISPRA:

- in tutti i siti Natura 2000 sia disposta l'apertura della stagione venatoria al 2 ottobre 2024;
- sia mantenuto il divieto di prelievo della moretta (Aythya fuligula) all'interno dei siti natura 2000;

Inoltre, la Provincia evidenzia quanto stabilito dai Piani di gestione delle singole aree natura 2000:

- ZSC IT20A0002 Naviglio di Melotta è specificamente vietata l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 10 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- ZPS IT20A0503 Isola Maria Luigia i cani di ogni specie e tipo (da caccia, da compagnia, da guardia) devono essere tenuti sotto controllo (al guinzaglio) ad esclusione del periodo durante il quale all'interno della ZPS è ammessa l'attività venatoria (è pertanto da ritenersi qui vietato l'addestramento dei cani);



• ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco e ZPS IT20A0501 Spinadesco - è vietato l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE, lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 10 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria al di fuori delle zone allo scopo specificamente autorizzate e sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva.

L'Ente gestore richiama l'attenzione al problema dell'utilizzo di munizioni contenenti piombo, in considerazione dei gravi rischi di contaminazione che ne derivano, non soltanto nelle zone umide e nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, ma più in generale per la conservazione delle specie sensibili a tale problematica (primi tra tutti gli Anseriformi, i Caradriiformi e gli Accipitriformi), atteso che l'ecologia di molte specie li espone alle problematiche del saturnismo anche in luoghi lontani dalle zone umide;

CONSIDERATO che il parere positivo della Riserva naturale Torbiere del Sebino risulta subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni riferite al buffer di 1.000 m dal confine della ZPS/ZSC IT2070020 Torbiere d'Iseo:

- per tutte le forme di specializzazioni di caccia e per le attività di controllo non è consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo;
- le operazioni di controllo del cinghiale tramite caccia collettiva (braccata e battuta) dovranno essere concordate con l'Ente gestore, ed eseguite solo ed esclusivamente procedendo in direzione verso l'esterno dal confine del sito;

CONSIDERATO che la Provincia di Varese esprime parere favorevole a condizione che si adottino le misure di mitigazione indicate dalla Studio di Incidenza e che il Calendario integri le proprie previsioni in coerenza con il parere espresso da ISPRA:

- cesena e tordo sassello prevedere il periodo di fine della caccia al 9 gennaio 2025, in coerenza con le disposizioni della Direttiva uccelli (art. 7 comma 4);
- valutare l'opportunità di uniformare per rallidi, anatidi e limicoli legati agli ambienti acquatici la chiusura al 9 gennaio 2025, nel rispetto del ciclo biologico delle specie anticipatarie, come l'alzavola;
- beccaccia restrizione della durata complessiva del periodo di caccia, con possibilità di traslare l'intervallo venatorio. L'aggiustamento delle date di apertura e/o di chiusura della caccia dovrà essere calibrato in base agli esiti di monitoraggi sito-specifici per la definizione di trend demografici locali;
- prevedere l'interruzione della forma vagante nei mesi di gennaio e settembre, ad esclusione di quanto previsto nei Piani di gestione specifici per specie. Tale indicazione dovrà essere applicata specialmente ai siti natura e alle aree umide/fasce lacuali funzionalmente connesse con i siti natura, in relazione alla mobilità delle specie sul territorio;
- concorda con il parere di ISPRA laddove ritiene più idoneo uniformare l'apertura della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola



selvaggina al 2 ottobre 2024 ad eccezione dei corvidi, colombaccio e tortora selvatica;

- chiede di vietare lo svolgimento dell'allevamento e addestramento cani nel tardo pomeriggio. Contestualmente, per una maggiore uniformità tra ZSC e ZPS, richiama l'attenzione sulla possibilità di una maggiore corrispondenza tra le giornate consentite per l'addestramento degli ausiliari nelle due tipologie di siti Natura 2000;
- chiede che venga esteso il divieto di utilizzo di munizioni a piombo anche a tutte le ZSC, unitamente alle aree in cui si registrano grandi concentrazioni della fauna, definendo eventualmente buffer sito-specifici, nel rispetto delle esigenze ecologiche delle specie;
- sia previsto l'obbligo di sotterramento delle interiora degli ungulati sul territorio venabile all'interno delle Aree Natura2000, unicamente laddove non siano utilizzate munizioni atossiche o non sia previsto il conferimento della intera carcassa. Al fine di contrastare il fenomeno del saturnismo, chiede di estendere il divieto di all'utilizzo delle munizioni a piombo a tutte le ZSC;

CONSIDERATO il parere positivo del WWF - Riserva Naturale Bosco di Vanzago condizionato alle seguenti prescrizioni:

- non sia consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo nell'area definita in un buffer di 1.000 m dal confine della ZPS/ZSC IT2050006;
- non sia consentito l'utilizzo di cani per ogni forma di caccia nell'area definita in un buffer di 1.000 mt dal confine della ZPS/ZSC IT2050006;

CONSIDERATO che il parere positivo Parco Regionale Campo dei Fiori è condizionato alle seguenti prescrizioni:

- poiché le ZSC "IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella", "IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori", "IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori" e "IT2010005 Monte Martica" non coincidono completamente con aree in cui la caccia è vietata ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e che pertanto non è possibile escludere automaticamente eventuali impatti negativi su habitat e/o specie presenti, vengono richieste delle valutazioni specifiche al fine di poter escludere impatti negativi su habitat e/o specie presenti in queste aree, rispetto a quanto previsto dal Calendario Venatorio Regionale 2024-2025;
- vengano adottate le misure di mitigazione indicate dalla Studio di Incidenza;

DATO ATTO che, come specificato nelle disposizioni comuni relative agli ungulati, la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), si svolge ai sensi della DGR n. 1019/2018 e sulla base dell'azzonamento del territorio regionale in aree idonee e non idonee alla specie, disposto con DGR n. 273/2018. I piani di prelievo vengono approvati coerentemente con i Progetti pluriennali di



gestione della specie. Dal luglio del 2022, la gestione faunistico-venatoria della specie sul territorio regionale risponde anche alle disposizioni contenute nel PRIU, "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25", adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 6587 del 30.06.2022, previ pareri favorevoli di ISPRA e CEREP, nonché delle ordinanze a contrasto della diffusione della PSA emanate dal Commissario straordinario e dal Presidente della Giunta regionale;

DATO ATTO che non sono oggetto del calendario venatorio:

- le attività di controllo del cinghiale e/o di altre specie;
- l'individuazione dei Valichi;
- pianificazione dei ripopolamenti faunistici;

CONSIDERATO che la richiesta di individuare un buffer di 300 m esterno alla ZPS IT180028 Fiume Po – tratto vercellese alessandrino risulta difficile da attuare, in quanto il medesimo risulterebbe localizzato in parte nel Fiume Po e in parte in area golenale, nonché potenzialmente allagato, con problemi quindi ad attestare i limiti su elementi riconoscibili del territorio; tale buffer ricadrebbe comunque in larga parte nella ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina dove l'utilizzo delle munizioni di piombo è comunque vietata nelle aree umide e nei 150 m da queste; tutto il buffer è localizzato in zona non idonea al cinghiale dove è possibile esclusivamente la caccia di selezione alla specie, quindi non risulta possibile la braccata; si evidenzia che in pianura è comunque vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, nonché negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume (così come previsto dalla l.r. 26/83 all'articolo 3 c. 1); si evidenzia inoltre che la caccia da appostamento fisso, rispetto alla caccia vagante, limita il disturbo a porzioni di territorio più limitate;

DATO ATTO che il PFV della Provincia di Bergamo (delibera del Consilio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013 (Pag. 198-199 e 200) stabilisce che nell'area di salvaguardia individuata dall'Ente gestore della ZSC IT2060016 Valpredina e Misma è vietata ogni forma di caccia vagante con impiego di cani, con l'eccezione della caccia al cinghiale, per lo svolgimento della quale è consentito l'uso di un solo cane con funzione di limiere;

DATO ATTO che l'Ente gestore del sito IT2060016 Valpredina e Misma in merito alla prescrizione relativa all'utilizzo dei cani ha evidenziato quanto segue:

 la vigenza dell'area di salvaguardia definita dal PFV della Provincia di Bergamo (delibera del Consilio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013) in cui è vietata ogni forma di caccia vagante con impiego di cani, con l'eccezione della caccia al cinghiale, per lo svolgimento della quale è consentito l'uso di



un solo cane con funzione di limiere, era subordinata all'adozione mai realizzata: "di misure di monitoraggio, tramite il personale di sorveglianza provinciale sul lato settentrionale del pSIC "ValPredina" valutare l'effettiva sussistenza di eventuali fenomeni di interferenza dell'attività venatoria sulla Riserva Nature Val Predina e sul sito della Rete Natura 2000, dei quali tenere conto in occasione di una successiva variante al piano faunistico venatorio provinciale;

a distanza di oltre 10 anni dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui sopra gli unici dati di monitoraggio (con cattura di cani, sanzioni amministrative, fototrappolaggio ecc.) sono stati eseguiti da questo Ente gestore che ne ha accertato l'insussistenza in relazione all'obbiettivo proposto e in attesa di adeguamento del Piano Territoriale (ex PFV) è stato adottato il buffer di 1000 mt nel quale vige già il divieto di caccia collettiva al cinghiale fin dalla stagione 2021/2022, confermata anche in sede di giustizia amministrativa dal TAR di Brescia con Sentenza n.132/2023 nel cui procedimento si sono costituiti a sostegno delle richieste dell'Ente gestore la stessa Regione Lombardia e ISPRA;

RITENUTO che, anche a fronte di quanto evidenziato dall'Ente gestore, per l'area di salvaguardia della ZSC IT2060016 Valpredina Misma, come definita e identificata cartograficamente nel PFV della Provincia di Bergamo con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013, non si debba consentire la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento e addestramento, con l'eccezione, previa comunicazione all'Ente gestore, dell'uso del cane limiere abilitato per la caccia al cinghiale e dell'uso dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti;

RICHIAMATI i divieti previsti per tutte le ZPS dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalla D.G.R. n. 9275 del 23 aprile 2009:

- effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;
- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura,



o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; Ulteriori divieti si applicano alle diverse tipologie di ZPS
 - ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:
 - o divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
 - ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche:
 - divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

RICHIAMATO inoltre il divieto previsto per tutte le ZSC dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalle D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013:

 utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide e nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

RITENUTO che, in considerazione di quanto esplicitato nelle "Linee guida per la Valutazione d'Incidenza in Regione Lombardia" – Allegato A alla D.G.R. 16 novembre 2021, n. 5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021, n. 4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", la validità temporale della presente



Valutazione d'Incidenza debba coincidere con la stagione venatoria alla quale si riferisce il Calendario Venatorio Regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla D.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023;

CONSIDERATO che suddetta Valutazione rientra nel Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura che prevede l'Obiettivo strategico 5.3.5 - Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1, della L.R. 17 del 04/06/2014;

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della dodicesima legislatura;

DECRETA

- a) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Calendario Venatorio Regionale 2024-2025 della Regione Lombardia, in accordo a quanto riportato in premessa e ferme restando le seguenti prescrizioni:
 - 1. in tutte le ZPS sia previsto il divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati (ad eccezione della caccia al cinghiale effettuata nei termini della specifica disciplina), laddove consentita dalla normativa vigente;
 - 2. nelle ZSC e nelle aree di seguito elencate, sia comunque previsto il divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati (ad eccezione della caccia al cinghiale effettuata nei termini della specifica disciplina), laddove consentita dalla normativa vigente:
 - IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
 - IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
 - IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - IT2010005 Monte Martica;
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;



- IT2010012 Brughiera del Dosso;
- IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
- IT2010015 Palude Bruschera;
- IT2010017 Palude Bozza Monvallina;
- IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
- IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda;
- IT2050005 Boschi della Fagiana;
- IT2050007 Fontanile Nuovo;
- IT2050008 Bosco di Cusago;
- IT2050009 Sorgenti della Muzzetta;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2070001 Torbiere del Tonale:
- IT2070002 Monte Piccolo Monte Colmo;
- IT2070003 Val Rabbia e Val Galinera;
- IT2070004 Monte Marser Corni di Bos:
- IT2070005 Pizzo Badile Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini Alta Val Caffaro;
- IT2070007 Vallone del Forcel Rosso;
- IT2070008 Cresta Monte Colombé e Cima Barbignaga;
- IT2070009 Versanti dell'Avio;
- IT2070010 Piz Olda Val Malga;
- IT2070011 Torbiera La Goia:
- IT2070012 Torbiere di Val Braone:
- IT2070013 Ghiacciaio dell'Adamello;
- IT2070014 Lago di Pile;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070023 Belvedere Tri Plane;
- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
- IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii;
- IT20A0003 Palata Menasciutto;
- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT2050006 Bosco di Vanzago e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito
- IT2060016 Valpredina e Misma e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;



- IT2070020 Torbiere d'Iseo e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT20A0002 Naviglio di Melotta e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT20A0013 Lanca di Gerole e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT20A0014 Lancone di Gussola e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT20A0018 Cave Danesi e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT20A0501 Spinadesco e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT20A0502 Lanca di Gussola e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT20A0503 Isola Maria Luigia e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito:
- Parco Regionale Colli di Bergamo;
- nel restante territorio regionale, laddove non siano utilizzate munizioni atossiche nella caccia agli ungulati, sia previsto l'obbligo di seppellimento nel terreno, ad una profondità di almeno 40 cm, delle viscere degli ungulati o il loro conferimento ai centri lavorazione della selvaggina (o punti di raccolta delle carcasse, centro di sosta o casa di caccia);
- 4. nell'area buffer di 1.000 m dai confini dei siti della Rete Natura 2000 elencati di seguito sia previsto il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle eventuali zone umide presenti, nonché nel raggio di 100 metri dalle rive più esterne, così come previsto dal Regolamento della Commissione (UE) 2021/57:
 - IT2010006 Lago di Biandronno;
 - IT2010007 Palude Brabbia;
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;
 - IT2010012 Brughiera del Dosso;
 - IT2010013 Ansa di Castelnovate;



- IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
- IT2010015 Palude Bruschera:
- IT2010017 Palude Bozza Monvallina;
- IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
- IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- IT2010501 Lago di Varese;
- IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
- IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda;
- IT2050005 Boschi della Fagiana;
- IT2050006 Bosco di Vanzago;
- IT2050007 Fontanile Nuovo;
- IT2050008 Bosco di Cusago;
- IT2050009 Sorgenti della Muzzetta;
- IT2050010 Oasi di Lacchiarella;
- IT2050401 Riserva Regionale Fontanile Nuovo;
- IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo;
- IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070020 Torbiere d'Iseo;
- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
- IT2080013 Garzaia della Cascina Portalupa;
- IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
- IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii;
- IT2080301 Boschi del Ticino;
- IT20A0002 Naviglio di Melotta;
- IT20A0003 Palata Menasciutto;
- IT20A0013 Lanca di Gerole;
- IT20A0014 Lancone di Gussola;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- IT20A0018 Cave Danesi;
- IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole;
- IT20A0501 Spinadesco;
- IT20A0502 Lanca di Gussola;
- IT20A0503 Isola Maria Luigia;



- 5. venga previsto che, in tutte le ZPS e nelle ZSC di seguito indicate, la caccia in forma vagante, laddove permessa dalla normativa vigente, a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Marzaiola e Canapiglia, sia consentita dall'1 fino al 20 gennaio limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi; dopo il 20 gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, la caccia alle specie sopra elencate dovrà essere consentita solo da appostamento fisso e in due giornate fisse settimanali, salvo quanto ulteriormente specificato al punto 6:
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;
 - IT2010012 Brughiera del Dosso;
 - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
 - IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - IT2070022 Corno della Maroana;
 - IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
 - IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
 - IT2080005 Garzaia della Rinalda;
 - IT2080006 Garzaia di S. Alessandro:
 - IT2080010 Garzaia di Sartirana;
 - IT2080015 San Massimo;
 - IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
 - IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii;
 - IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
 - IT2090003 Bosco del Mortone;
 - IT2090009 Morta di Bertonico;
 - IT2090011 Bosco Valentino;
 - IT20A0001 Morta di Pizziahettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
 - IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
 - IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole;



- IT20A0501 Spinadesco;
- IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- 6. il termine del prelievo di Alzavola e Moriglione, laddove permesso dalla normativa vigente, sia fissato al 20 gennaio 2025 in tutte le ZPS e nelle seguenti ZSC:
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;
 - IT2010012 Brughiera del Dosso;
 - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
 - IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
 - IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese:
 - IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - IT2070022 Corno della Marogna;
 - IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
 - IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
 - IT2080005 Garzaia della Rinalda;
 - IT2080006 Garzaia di S. Alessandro:
 - IT2080010 Garzaia di Sartirana;
 - IT2080015 San Massimo;
 - IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
 - IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii;
 - IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
 - IT2090003 Bosco del Mortone;
 - IT2090009 Morta di Bertonico;
 - IT2090011 Bosco Valentino;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
 - IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
 - IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole;
 - IT20A0501 Spinadesco;
 - IT20A0503 Isola Maria Luigia;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;



- 7. come indicato dal Piano di Gestione nazionale del Moriglione sia previsto il divieto di uso di munizionamento di piombo per la caccia alla specie in tutte le zone umide;
- 8. sia prevista la chiusura del prelievo di Tordo sassello in tutte le ZPS, laddove consentito dalla normativa vigente, al 9 gennaio 2025;
- sia previsto l'inizio del prelievo di Quaglia nelle ZPS, laddove consentito dalla normativa vigente, a partire dal 2 ottobre 2024;
- 10. divieto di svolgimento di attività di addestramento cani ed esecuzione di gare cinofile per cani di qualunque età, laddove permesso dalla normativa vigente, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria nelle ZSC di seguito indicate e fatte salve, ove presenti, maggiori limitazioni temporali già previste dalle disposizioni integrative dei diversi territori:
 - IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - IT2010005 Monte Martica:
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;
 - IT2010012 Brughiera del Dosso;
 - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
 - IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - IT2020009 Valle del Dosso:
 - IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda;
 - IT2050005 Boschi della Fagiana;
 - IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - IT2060002 Valle di Piazzatorre Isola di Fondra;
 - IT2060004 Alta Val di Scalve;
 - IT2060005 Val Sedornia Val Zurio Pizzo della Presolana;
 - IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza;
 - IT2060016 Valpredina e Misma;
 - IT2070002 Monte Piccolo Monte Colmo;
 - IT2070005 Pizzo Badile Alta Val Zumella;
 - IT2070006 Pascoli di Crocedomini Alta Val Caffaro;
 - IT2070009 Versanti dell'Avio;
 - IT2070010 Piz Olda Val Malaa;
 - IT2070011 Torbiera La Goia;
 - IT2070012 Torbiere di Val Braone;
 - IT2070014 Lago di Pile;
 - IT2070017 Valli di San Antonio;
 - IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;



- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2070023 Belvedere Tri Plane;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2080019 Boschi di Vacarizza;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone:
- IT2090009 Morta di Bertonico;
- IT2090011 Bosco Valentino;
- IT20A0001 Morta di Pizziahettone:
- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti:
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- IT20A0018 Cave Danesi;
- IT20A0020 Gabbioneta:
- IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole;
- IT20A0501 Spinadesco;
- IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- 11. per l'area di salvaguardia della ZSC IT2060016 Valpredina Misma come definita e identificata cartograficamente nel PFV della Provincia di Bergamo con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013 sia previsto che:
 - non è consentita la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento e addestramento, con l'eccezione, previa comunicazione all'Ente gestore, dell'uso del cane limiere abilitato per la caccia al cinghiale e dell'uso dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti;
- 12. di integrare le previsioni del Calendario venatorio, nelle disposizioni generali, con la sospensione del prelievo della tortora selvatica.

Le prescrizioni sopra riportate non sostituiscono quanto stabilito dalle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 generali e/o sito-specifiche e non sostituiscono le prescrizioni più stringenti date nelle Valutazioni di Incidenza dei singoli Piani Faunistico-Venatori provinciali e/o nelle Valutazioni di Incidenza relative a programmi/piani/interventi/attività di carattere faunistico-venatorio, ma sono da considerarsi aggiuntive.



- b) Di stabilire che la validità della presente Valutazione di Incidenza e delle relative prescrizioni, da riferirsi alla documentazione agli atti, coincida con la stagione venatoria alla quale si riferisce il Calendario Venatorio Regionale (2024-2025).
- c) Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sistema informativo SIVIC all'indirizzo www.sivic.servizirl.it.
- d) Di provvedere alla trasmissione del presente Decreto alla D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e agli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 interessati.
- e) Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Il Dirigente ALESSANDRA NORCINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.